



Comune di Serino Provincia di Avellino

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con Delibera Consiliare

n. 58 del 11/12/2009

Modificato (art.22 lett. h) con delibera Consiliare

n. 4 DEL 29/1/2013

Modificato successivamente (art.22 lett. h) con delibera Consiliare

n.20 del 23/04/2013

Art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n.446, podestà regolamento dei comuni in materia di entrate, anche tributarie; Legge n.36 del 05.01.1994 "disposizioni in materia di risorse idriche" D.Lgs. 03/04/2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Il presente regolamento sostituisce quelli precedenti

CAPITOLO I - GENERALITÀ'

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Art. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

La distribuzione dell'acqua agli Enti ed ai privati utenti con le norme stabilite nel presente regolamento. Tali norme si intendono obbligatorie anche quando non espressamente richiamate nelle concessioni.

Art. 2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

Il Servizio Acquedotto verrà condotto in economia, con la possibilità di affidare in appalto a Ditta Appaltatrice privata i seguenti compiti:

- a) lettura contatori relativi ad utenze private domestiche;
- b) lettura contatori relativi ad utenze pubbliche e generiche non private domestiche;
- c) lettura contatori relativi alla rete di distribuzione;
- d) ricerca delle perdite di rete;
- e) quantificazione delle perdite di rete;
- f) riparazione delle condotte per l'eliminazione delle perdite di rete;
- g) esecuzione opere di allacciamento nuove utenze;
- h) esecuzione opere di modifica, riparazione e sostituzione allacciamenti utenze in essere;
- i) esecuzione opere di costruzione di nuovi tratti di rete di distribuzione, anche in sostituzione di esistenti, comprese pure le vasche di riserva e distribuzione;
- l) sorveglianza e controllo della rete, delle vasche e degli impianti in genere per assicurare la regolare distribuzione;
- m) manovre di saracinesche per lo stesso scopo di cui al punto precedente;
- n) segnalazione dell'esatta ubicazione delle condutture idriche in caso di richiesta;
- o) creazione di un elaborato grafico - numerico riportante l'esatta ubicazione delle condotte esistenti, compreso il continuo aggiornamento a seguito di verifiche, nuove installazioni, etc.
- p) tenuta elenco utenti con aggiunte e cancellazioni, contabilizzazione dei consumi ed emissione dei ruoli; riscossione del canone.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume d'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 234-1981, n. 153)

Art. 3 LIMITI PER LA DISTRIBUZIONE

L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce l'acqua potabile nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti ai cittadini, alle aziende, agli Enti Pubblici e privati che ne fanno richiesta previa verifica del diritto e solo dopo l'installazione di specifico contatore.

L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nei centri abitati.

La distribuzione dell'acqua avviene agli Enti ed ai privati utenti nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.

E' in facoltà discrezionale del Comune, in rapporto alla disponibilità idrica concedere utenze industriali, agricole e per allevamenti (per allevamento si intende piccolo allevamento di animali domestici) con erogazione massima giornaliera di q.li 1, così come stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento con deliberazione n. 46 del 19/11/2009.

Le concessioni per gli usi non potabili, di cui ai precedenti commi, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo e risarcimenti, salvo quanto prescritto negli articoli successivi.

Art. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di acqua potabile é regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanante da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione.

Le comunicazioni relative saranno fatte pervenire all'utente mediante lettera o avviso all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante comunicato sulla stampa locale ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale avviso e/o comunicato stampa.

CAPITOLO II - IMPIANTI

Art.5

MODALITÀ SULL'IMMISSIONE DEGLI IMPIANTI PER CONCESSIONI CIVICHE

Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale di determinare le caratteristiche della diramazione, in relazione al consumo massimo semestrale richiesto dall'utente o dal Comune determinato o consentito o scegliere il luogo per la derivazione e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicata una saracinesca stradale di cui solo gli operatori comunali del Comune possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 6

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di installazione dell'apparecchio misuratore e ne rimane proprietario ad eccezione del solo apparecchio misuratore.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.

Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell'utenza.

Art. 7

IMPIANTI DI DERIVAZIONE

A richiesta degli interessati potranno essere costruite eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto, sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati, a totale spesa dei richiedenti (salvi i recuperi di cui sotto) e su progetti presentati dagli stessi, previa approvazione dell'Amministrazione

Comunale. Tali diramazioni potranno essere eseguiti sia direttamente dal Comune che da personale specializzato: in quest'ultimo caso, però, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con i privati proprietari l'attraversamento di suolo privato con le condutture.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo delle opere e le stesse saranno prese in carico da parte del Comune.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruita su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà agli interessati le sole spese effettivamente sostenute per l'acquisizione della servitù sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso; per le utenze domestiche ad ogni utenza non sarà consentito di detrarre più del consumo minimo (mc. 180).

Tutto ciò, naturalmente, se i costi sostenuti per l'esecuzione della condotta non sono già oggetto di scomputo dal contributo di costruzione di cui all' art. 16 D.P.R. 380/2001.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento.

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione sono da considerarsi, tutte le opere fino agli apparecchi di misura compresi.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall'utente, sono dovuti i contributi /o le spese di cui al comma sopraindicato.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti - purché non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi - sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie e dello scavo occorrenti ed, inoltre, dovrà garantire che il percorso adottato rimanga

accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato che per le parti in vista.

Art. 8 APPARECCHI DI MISURA E LORO ALLOCAZIONE

Gli apparecchi di misura sono acquistati dall'utente all'atto del rilascio della concessione direttamente dal Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, portante l'impronta del Comune, in modo da impedire ogni alterazione o manomissione delle parti interne.

Il comune ha sempre facoltà di imporre la sostituzione degli apparecchi misuratori nel caso di cattivo funzionamento con spese a carico dell'utente.

Gli apparecchi di misura sono applicati sempre in numero corrispondente alle concessioni e sono collocati tra la proprietà Comunale e la proprietà privata nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio accessibile dall'esterno. Il Comune ha, quindi, facoltà di imporre il cambio di posto al detto apparecchio quando abbia accertato che trovasi in un sito poco adatto alle verifiche e alla conservazione del medesimo e comunque non possono essere rimossi o se non per disposizione del Comune esclusivamente a mezzo dei suoi operatori.

In particolare, ove motivi tecnici non lo rendano irrealizzabile, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

Il Comune provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune risolverà il contratto di fornitura.

Art. 9

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE E DEL PROPRIETARIO PER LE DERIVAZIONI E GLI APPARECCHI DI MISURA

L'utente è responsabile della regolare tenuta degli apparecchi misuratori installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.

Le spese per la riparazione o la eventuale sostituzioni dei misuratori sono a carico degli utenti.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 10

MANUTENZIONE IMPIANTI

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti sulle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli utenti e a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune il quale si riserva di chiudere la presa e di eseguire di ufficio le riparazioni.

Il Comune non è in alcun modo responsabile dei danni diretti e indiretti che possono essere arrecati a terzi in conseguenza di fughe di acqua per guasti su impianti privati non tempestivamente segnalati.

Le riparazioni su condotte e apparecchiature di proprietà degli utenti sono a carico degli stessi.

Art. 11
IMPIANTI INTERNI

L'impianto interno è costituito dalla parte di impianto situato a valle dell'apparecchio misuratore.

L'utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l'osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 5/3/90 e s.m.i. e dalle prescrizioni stabilite dal Comune.

In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne, qualora gli stessi non siano dotati di apposite valvole che ne impediscano il riflusso in rete.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Art. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Qualunque utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde sia verso il Comune sia verso i terzi della buona costruzione e manutenzione degli impianti dagli apparecchi misuratori fino alle bocche di erogazioni, nonché degli scarichi. Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà pertanto ammessa per perdite dipendenti da cattiva costruzione o manutenzione di tali impianti o per qualsiasi altra causa a questi inerenti, né il Comune può direttamente essere chiamato a rispondere verso l'utente o verso terzi, per danni dipendenti anche da perdite che si verificano negli impianti a valle degli apparecchi misuratori e nei tubi o canali di scarico.

Art. 13 REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI

I tubi da impiegarsi negli impianti interni, debbono essere di acciaio trafilato rivestito, di rame o di ferro zincato. Sono tollerati quelli di piombo, limitatamente però a brevi tratti dello scoperto.

Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere del tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi d'ariete nelle condotte. È pertanto assolutamente vietato l'inserzione di rubinetti a maschio sulle condotte stesse.

Art. 14 MODALITÀ' COSTRUTTIVE

Le tubazioni della distribuzione privata, da collocarsi all'aperto, devono essere messe in opera, a profondità media non inferiore un metro dal piano terra.

Nell'interno delle case le tubazioni debbono essere collocate in tali posizioni che non possono venire danneggiate, e di massima in esposizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora quest'ultima condizione non possa osservarsi, le condotte devono essere convenientemente difese con materie isolanti o con tubi o cassette di custodia.

Le condutture devono essere eseguite e mantenute a regola d'arte.

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognatura deve essere isolata con tubi protettori, in modo da premunirsi contro il pericolo di infiltrazioni. Comunque si deve evitare che negli attraversamenti suddetti capitino i giunti della tubazione stessa.

Tutte le bocche debbono erogare con zampillo libero visibile al di sopra dei livelli massimo consentiti dai recipienti ricevitori, di modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi adduttori.

Art. 15 DIVIETI

Non è ammesso impiantare serbatoi allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua in misura inferiore al grado di sensibilità dei contatori; non è ammessa altresì l'installazione a valle dei contatori di pompe o autoclavi.

Le infrazioni comporteranno la revoca della concessione e la chiusura della presa stradale fatta salva ogni azione legale da parte del Comune.

Art. 16 PENALI PER INFLAZIONI

È in facoltà del Comune, in ogni caso di infrazione al Regolamento, di sospendere l'erogazione dell'acqua. Sono soggette ad un'ammenda fino a € 500,00 (Legge 689/1981) da applicarsi dall'Amministrazione comunale, senza intervento di Magistrato, oltre alle spese occorrenti alla riparazione del danno.

Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture del Comune od agli impianti interni ed esterni, fino agli apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente. La penale di cui al precedente comma non sarà inferiore a € 25,00 (Legge 689/1981) ed il Comune ha senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 23.

Art. 17 VERIFICHE ED ISPEZIONI - DIRITTO DI ACCESSO

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

Art. 18 VIGILANZA SUGLI IMPIANTI IDRICI

Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi ricadenti nell'interno della privata proprietà gli operatori comunali hanno facoltà di accedere nei fondi, negli stabilimenti, negli edifici ed anche nelle singole località di essi, così per le periodiche verifiche del consumo, come per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi il rispetto del presente regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenta. In caso di opposizione od ostacolo gli operatori comunali elevano verbale di contravvenzione, restando sempre riservato al Comune il diritto alla sospensione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza diritto a compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

Resta altresì salvo al Comune il diritto alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni dovuti dall'abbonato fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Art. 19 PENALITÀ E SANZIONI

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli, ovvero sia recidivo il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua e revocare la concessione, fermo le conseguenze di cui all'articolo 16.

Art. 20 INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento devono essere constatate dall'operatore comunale municipale con regolare verbale di cui una copia sarà consegnata o notificata al contravventore.

CAPITOLO III - ALLACCIAMENTI

Art. 21 NORME PER LE CONCESSIONI

Le concessioni dell'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte pure agli affittuari col consenso legale al proprietario, purché la durata della concessione non ecceda nei limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Inoltre possono essere fatte alle imprese esecutrici di lavori edili per uso provvisorio di cantiere, dietro presentazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo dei lavori (permesso di costruire, DIA ecc.) per un periodo pari al tempo di validità dello stesso titolo abilitativo.

Art. 22 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata all'Ufficio Acquedotto del Comune da chi dichiara di avere il legittimo possesso dell'immobile per proprietà, locazione, comodato, enfiteusi, usufrutto, ecc..

Il richiedente dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici completi;
- 2) il codice fiscale;
- 3) la residenza anagrafica e la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- 4) l'ubicazione dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione e le sue caratteristiche.

Nella richiesta dovrà essere dichiarato:

- a) l'uso per il quale sarà prelevata l'acqua potabile;
- b) il titolo che abilita, o abbia abilitato, il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge,
- c) la rispondenza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori alle vigenti disposizioni per la sicurezza,
- d) la modalità di smaltimento delle acque reflue,
- e) il titolo in base al quale viene occupato l'immobile (proprietà, locazione, comodato , altro titolo comunque valido),
- f) il possesso dell'autorizzazione del proprietario, se diverso dal richiedente, all'utilizzo del servizio,
- g) il possesso dell'autorizzazione ad attraversamenti stradali o di beni demaniali o di proprietà private o comunque di appartenenza altrui necessari all'allaccio,
- h) Limitatamente agli immobili o a porzione di essi destinati ad attività produttive, la richiesta di agibilità inoltrata all'ufficio competente ai sensi dell'art.25 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int., quindi corredata dagli allegati di legge.
- i) i dati catastali dell'immobile,
- j) disponibilità al trattamento dei propri dati.
- La dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta deve essere sottoscritta davanti al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Acquedotto, oppure sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipi sui consumi, ecc.), dovrà provvedere alla firma del contratto.

Il Comune entro un mese dalla domanda provvederà a comunicare all'utente le risultanze dell'istruttoria e l'ammissibilità della concessione, fissando in caso di accoglimento, le modalità ed il termine per la stipula del contratto di utenza. Scaduto il termine di cui alla indicata comunicazione si intenderà tacitamente ritirata l'istanza di concessione dell'utente.

Art.23

DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Comune, previo accertamento e parere dell Ufficio Tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione. Del pari sarà in facoltà del Comune revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni particolari di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Comune stesso.

Art. 24
PREVENTIVI E PAGAMENTI PER RILASCIO CONCESSIONI

L'ufficio tecnico comunale, a seguito delle richieste di allaccio sulla rete idrica comunale, effettua apposito sopralluogo e redige preventivo del materiale idraulico occorrente per tale finalità che dovrà essere acquistato e posto in opera dagli utenti sotto la vigilanza dell'addetto Comunale alla manutenzione della rete idrica tale. Tale materiale dovrà essere dotato di marchio di qualità

Sono anche a carico degli utenti le spese e le operazioni di scavo, rinterro, pavimentazione ed eventuali opere murarie per l'esecuzione delle trincee per l'alloggio delle tubazioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Proprietario delle strutture o dei terreni sui quali si interviene.

Per i nuovi allacci che richiedono operazione di scavo prima del misuratore la quota da corrispondere al Comune per il rilascio della concessione idrica è pari ad € 220,00 oltre iva e compreso il costo per fornitura contatore e diritti di contratto. Nel caso invece che il rilascio della concessione idrica non richieda operazioni di scavo prima del misurato la quota da corrispondere al Comune è pari ad € 100,00 oltre iva e compreso il costo per fornitura contatore e diritti di contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento da esso ritenuto più conveniente compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente.

Nei casi di interventi dell'addetto alla manutenzione della rete idrica, a seguito esplicita richiesta dell'utente, per sostituzione di pezzi speciali chiave di arresto ecc. (che dovrà provvedere ad acquistare l'utente) prima del misuratore l'utente stesso deve corrispondere al Comune la somma di € 30,00.

Art. 25
DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI PER USO PROVVISORIO (COSTRUZIONI)

Per il rilascio delle concessioni provvisorie l'utente oltre a corrispondere al Comune gli oneri di cui al precedente art. 24 è tenuto alla corresponsione della somma di € 50,00 a titolo di cauzione che sarà restituita al termine del servizio reso, previa verifica del consumo max ammissibile annuale stabilito in concessione.

Art. 26
MODALITÀ DI VERSAMENTO PER L'ALLACCIO UTENZA

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà procedere al versamento delle somme determinate a norma dell' art. 24 e procedere alla stipula di apposito contratto di fornitura in carta legale (allegato n. 1). Le norme del presente articolo come quelle dell'art. 24 valgono anche per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione, rescissa e scaduta, il richiedente corrisponde inoltre al Comune tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore come previste dal citato art. 24.

Art. 27
DATA INIZIO CONCESSIONE

Effettuati i versamenti e stipulato il contratto di fornitura saranno eseguiti i lavori di allacciamento, e a collaudo avvenuto da parte del Comune sarà redatto apposito verbale di consegna dell'impianto all'utente (allegato n. 2). La data di detto verbale costituisce a tutti gli effetti data di inizio della concessione.

Art.28
TIPOLOGIA CONCESSIONI IDRICHE

Di norma le concessioni sono tante quanti sono gli usi, gli interessi e le industrie e saranno trattate in separati contratti applicando ad ogni rapporto la corrispondente tariffa.

Nel caso di edifici in condominio la concessione potrà essere fatta all'amministratore del condominio il quale risponde in proprio degli obblighi contrattuali e del pagamento dei canoni ed eccedenza essendo il Comune estraneo ai rapporti tra lui amministratore ed i condomini.

Art. 29
RINUNCIA

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Comune addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

Art. 30
SERVITU'

L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità d'esecuzione.

CAPITOLO IV - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Art. 31
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

In seguito a domanda il Comune può impiantare bocche per estinzione d'incendio nell'interno e all'esterno di stabili privati, a spese dei richiedenti.

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

Le bocche da incendio saranno sempre innestate con apposite diramazioni sulle condutture stradali. Su dette diramazioni è vietato l'innesto di qualunque altra condotta.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo originale che non potrà togliersi se non in caso di incendio.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 32 TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO

Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate, così individuato:

1) € 40,00 oltre iva annue per ogni bocca di incendio installata per conto di privati in edifici non contenenti depositi di materiale di facile combustione;

1) € 80,00 oltre iva annue per ogni bocca di incendio installata per conto di privati in locali destinati ai pubblici spettacoli o in edifici contenenti depositi di materiale di facile infiammabile

Detti importi verranno automaticamente aggiornati con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Art. 33 CAUZIONE PER BOCCHE ANTINCENDIO

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

A garanzia dell'uso delle bocche da incendio, l'utente all'atto della concessione deve versare per ciascuna di esse un deposito di € 2.000,00 che sarà incamerato in caso di infrazioni salvo l'applicazione della penalità prescritta e senza pregiudizio per l'azione penale del caso.

Art. 34
ATTIVAZIONE E CONSEGNA

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate.

CAPITOLO V - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art.35
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per le bocche da antincendio.

Art.36
SPECIE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono in:

- a) Ordinarie;
- b) Provvisorie.

Esse sono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Art.37
SCARICO DELLE ACQUE

Qualunque concessione di acqua, anche se questa è erogata per mezzo di pubbliche fontane, è subordinata all'accertamento da parte del Comune che sia provveduto a cura e spesa dei richiedenti (Enti o privati) a regolare lo smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o altro sistema idoneo in modo da evitare rigurgiti o impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato con danno dell'igiene e della salute pubblica. Per le acque reflue da stabilimenti industriali l'accertamento deve essere esteso allo scopo di evitare che esse possono produrre inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame e alla salubrità dei luoghi.

La concessione dell'utenza potrà essere subordinata a giudizio del Comune all'obbligo di pagamento da parte dell'utente di canone annuo a titolo di manutenzione degli impianti fognari in gestione al Comune ai fini ed agli effetti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art.38
STRADE CONDOTTATE

Gli Uffici del Comune provvederanno con l'entrata in vigore del presente Regolamento a redigere gli elenchi delle strade provinciali, comunali e vicinali comprese nelle rispettive giurisdizioni già condottate, che saranno accessibili al pubblico.

Art. 39

CONCESSIONE SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI

E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Comune e sotto l'osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

In ogni caso nell'eventualità venga autorizzata l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 40

IMPEGNO CONTRATTUALE CIRCA LA FORNITURA

Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo semestrale garantito, stabilito nel contratto di fornitura, da pagarsi anche quando non venga consumato.

I minimi consumi semestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nei successivi articoli 61, 62, e 63.

Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Comune.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dal Comune salvo le limitazioni di cui agli artt. 61, 62 e 63. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto.

Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del semestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Art. 41

DESTINATARIO ED USO DELLA FORNITURA

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza che occupa l'immobile entro il quale l'acqua deve essere utilizzata.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.

All'atto della stipula del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, se necessari, nonché l'eventuale recapito quando diverso dall'ubicazione della fornitura.

Tutti i contratti di fornitura devono essere stipulati, prima dell'erogazione dell'acqua, tra il Comune ed il richiedente e sottoscritti davanti al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Acquedotto. Nel caso in cui, l'utente, per validi e comprovati motivi, non potesse recarsi presso l'ufficio, potrà sottoscrivere il contratto presso il proprio domicilio e restituirlo accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Art. 42

CESSIONE DEL CONTRATTO

L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.

Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 43

CESSIONE DEI LOCALI E SUBENTRANZA NELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto.

L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse semestrali fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

È previsto il subentro automatico, previa atto di voltura, su richiesta del subentrante, in un contratto di somministrazione di acqua potabile solo nei seguenti casi:

- a) contratto intestato a persona deceduta quando l'erede, prima e dopo il suo decesso, abita stabilmente presso l'utenza intestata al titolare;
- b) cambio di ragione sociale di una società.

Art. 44

VOLTURE

I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile previsto si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari.

Il precedente proprietario e i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua scadenza, qualora i nuovi proprietari o usufruttuari non assumono detti obblighi.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario cedente, sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza, e la sottoscrizione di apposito contratto di voltura, previo pagamento della somma di € 15,00 a titolo di spese istruttorie.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del semestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

Art. 45

DINIEGO CONCESSIONE

Può essere negato dal Comune così il trapasso di una concessione dal vecchio al nuovo proprietario, come potrà essere negata anche ogni nuova concessione a quest'ultimo quando il precedente utente abbia lasciato un debito verso il Comune per insoluti o per qualsiasi altra causa, se il successore non se ne assuma in proprio l'ammontare.

Può in tali casi essere accordata dal Comune al nuovo intestatario la ripartizione del debito in numero di rate non superiori a 3.

Art. 46

ANTICIPO CONTRATTUALE

All'atto della stipula del contratto di fornitura il Comune richiede all'utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero.

L'ammontare dell'anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto.

Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l'integrale recupero dei crediti stessi.

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.

Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 47 ONERI FISCALI E VARI

Sono a carico dell'utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

Art. 48 RESPONSABILITA' PER LE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze del servizio, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti, né per l'aria veicolata nei contatori dall'acqua o per scioperi ecc..

In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua e dalla carenza di manutenzione o da difetti e deficienze costruttive di impianti privati.

Art.49 INTERRUZIONE DI SERVIZIO - EFFETTI - RIVALSE

Se le interruzioni totali del deflusso durassero più di cinque giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato dell'Ufficio Tecnico, gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione non è stata comunque provocata dall'utente.

Art.50

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'UTENZA PRIVATA PER USI PUBBLICI

Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, il Comune avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, e di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua puntualmente registrate dal misuratore.

Art. 51

IMPEGNI CIRCA LA FORNITURA DEI CONSUMI CONTRATTUALI

Gli impegni del Comune circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile il Comune ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Art.52

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni ordinarie vanno tradotte in contratto di utenza e possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in corso o in quello successivo a seconda che la concessione abbia inizio nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, il Comune può assentire concessioni provvisorie con durata più breve da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura. Le spese di bollo, l'IVA, registrazione e in ogni modo tutti gli oneri fiscali afferenti al contratto sono a carico degli utenti.

Art.53

MODALITA' PER LA DISDETTA

Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto per la fornitura dell'acqua, dovranno disdirlo per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e cioè entro il 31 ottobre dell'anno di validità del contratto.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nel contratto ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà del Comune nei casi di inadempienza agli obblighi di cui al presente regolamento.

La disdetta dovrà essere inoltrata dall'utente intestatario del contratto e dovrà essere correlata da documento di riconoscimento in corso di validità e dall'ultima fattura di pagamento.

Tutte le spese di bollo, IVA, registrazione (in caso di uso) e comunque tutti gli oneri fiscali inerenti al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

Art. 54 ADDEBITO DEI CONSUMI

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

Art. 55 LETTURA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con periodicità semestrale, che potrà essere modificata nel corso di contratto.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

È prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell'utente.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all'utente il solo importo della quota fissa.

Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

Art. 56

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI IN CASO DI MANCATO OD IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI MISURATORI

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento di quanto previsto al successivo art. 78, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

Art.57

RESPONSABILITA' DELL' UTENTE SULL' USO E CONSERVAZIONE DELLA DIRAMAZIONE

L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Comune, per la manomissione della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso, o per la destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concesso; egli risponde anche di arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in mala fede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto interno a valle dell'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Verificandosi le infrazioni di cui sopra il Comune fatta salva ogni azione civile e penale, può provvedere alla immediata chiusura della presa e della revoca della concessione.

L'utente altresì deve provvedere che durante la stagione invernale defluisca attraverso un rubinetto una conveniente quantità di acqua per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione e al contatore. Comunque le spese eventuali per riparare danni del genere sono a carico dell'utente.

Art.58

VERIFICHE

Qualora per colpa dell'utente o su richiesta dello stesso sia necessario chiudere o aprire la saracinesca stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa di € 30,00 per ogni intervento.

Art.59

NORME SPECIALI - USO PUBBLICO

Sono impianti per uso pubblico quelli eseguiti nei centri abitati:

- Per pubbliche fontane;
- Per bocche da antincendio collocate sul suolo stradale per conto del Comune;
- Per bocche da innaffiamento delle strade e giardini comunali;
- Per bocche di erogazione impiantate nei pozzetti di lavaggio delle fognature e degli orinatoi pubblici;
- Per pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali, impiantati e gestiti a cura del Comune;
- Per fontane ornamentali.

Art.60

PRELIEVO DELLE ACQUE DALLE PUBBLICHE FONTANE

E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontane nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- ♦ Di attingere e trasportare acqua delle fontane con mezzi di capacità superiore a litri 50;
- ♦ Di applicare direttamente alla bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- ♦ Di attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro;
- ♦ Di modificare o di alterare il getto intermittente delle fontane allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad uso diverso del potabile;
- ♦ È vietato lavare biancheria, ortaggi o altro sotto le fontane pubbliche.

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite come previsto all'art. 16 con ammende un minimo di € 25 fino a un massimo di € 500,00, su verbale di contravvenzione elevato dagli operatori comunali di polizia del Comune i quali nel verbale stesso faranno risultare se la contravvenzione sia stata o meno contestata personalmente al contravventore.

Alla sorveglianza sulle fontane pubbliche affinché queste non siano comunque manomesse o danneggiate, provvederanno gli operatori comunali di polizia municipale che saranno autorizzati ad elevare verbale di contravvenzione per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra.

La misura dell'ammenda sarà determinata, caso per caso dall'ufficio Tecnico Comunale che inviterà il contravventore a versare alla tesoreria la somma dovuta entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai manufatti o costituisca reato, la misura dell'oblazione, salvo gli eventuali provvedimenti penali sarà decisa dalla Giunta municipale.

Qualora il contravventore non provveda entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute il verbale sarà trasmesso al Pretore per il provvedimento penale.

Le somme riscosse a titolo di ammenda spettano al Comune. Una percentuale pari ad un terzo del loro ammontare sarà devoluto a titolo di premio di diligenza, con provvedimento della Giunta, agli operatori comunali verbalizzanti. Un altro terzo delle somme riscosse sarà tenuto a disposizione della Giunta che lo potrà utilizzare a fine di esercizio per assegnazione di premi straordinari di diligenza al personale di vigilanza particolarmente distintosi nell'anno.

Art. 61

MINIMI CONTRATTUALI PER USO DOMESTICO

I minimi impegnativi contrattuali di acqua potabile per locali destinati ad abitazioni private sono a libera scelta degli utenti che potranno richiedere i quantitativi di cui alla tabella seguente:

Categoria	Consumo giornaliero in HI.	Consumo semestrale in mc.
1	2	36
2	3	54
3	4	72
4	5	90

Art. 62

MINIMI CONTRATTUALI PER USO INDUSTRIALE

Per le concessioni ad uso industriale minimi impegnativi sono quelli determinati dalla seguente tabella:

Categoria	Consumo giornaliero in HI.	Consumo semestrale in mc.
5	5	90
6	7	126
7	10	180
8	15	270
9	20	360
10	30	540
11	40	720
12	50	900

13	100	1800
14	150	2700

Art. 63

CONCESSIONI AD USO PROVVISORIO E DIVERSO

A) Per le concessioni ad uso provvisorio (costruzioni) i minimi impegnativi sono quelli determinati dalla seguente tabella:

Categoria	Consumo giornaliero in HI.	Consumo annuale in mc.
provvisoria	5	180

B) I minimi impegnativi di acqua potabile per le convivenze, convitti, uffici, scuole, orfanotrofi, ospizi, comunità religiose, caserme, ospedali sono a libera scelta degli utenti che potranno chiedere quantitativi di cui alla tabella seguente:

Categoria	Consumo giornaliero in HI.	Consumo semestrale in mc.
15	6	108
16	7	126
17	8	144
18	10	180
19	15	270
20	20	360
21	10 n. (+) (+) n. = numero intero	180 x n.

Art. 64

CONCESSIONI PER INDUSTRIE STAGIONALI

Il Comune può consentire, nelle concessioni per le industrie stagionali, la fissazione di minimi impegnativi semestrali di consumo di corrispondenza ai periodi che si iniziano col principio di semestri solari.

Art. 65

CONCESSIONI PROVVISORIE

Sono considerate concessioni provvisorie quelle che siano richieste o concesse in via temporanea e quelle che siano fatte in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta delle condotte stradali, a giudizio insindacabile del Comune.

Art. 66

ISTANZE PER CONCESSIONI PROVVISORIE

Coloro che intendano chiedere una concessione provvisoria debbono provvedere con regolare domanda ai sensi dell'art. 21 e seguenti.

Il Comune a suo giudizio insindacabile può rifiutare la concessione senza diritto a reclamo da parte del richiedente.

Art. 67

REGOLAMENTAZIONE CONCESSIONI PROVVISORIE

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

Art. 68

COSTI DELLE CONCESSIONI PROVVISORIE

Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente all'atto della concessione, l'intero canone corrispondente al consumo impiegato ed inoltre una somma pari ad € 50,00 a titolo di cauzione che sarà restituita al termine del servizio reso, previa verifica del consumo max ammissibile annuale stabilito in concessione.

Art. 69

GARANZIE E CONVENZIONI PROVVISORIE

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Comune la facoltà di proporre altre convenzioni e garanzie caso per caso.

Art. 70

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o ridurre la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo temporaneo (interrompibile),

- b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo,
- c) in presenza di una accertata ed evidente manomissione del misuratore o dei sigilli ad esso apposti,
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni,
- e) in caso di accertata inerzia dell'utente nell'effettuare riparazioni atte ad evitare sprechi di acqua (ove tecnicamente possibile il Comune si riserva la possibilità di effettuare , previo avviso all'Utente, le riparazioni necessarie e di addebitarne il costo allo stesso),
- f) quando non venga regolarmente pagata la fattura per consumi idrici o per lavori effettuati in sostituzione dell'utente inerte,
- g) qualora venga accertato che la fornitura sia riferita ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità,
- h) nel caso di mendaci dichiarazioni rese per ottenere la concessione di acqua potabile,
- i) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di quanto previsto da norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questo dal pagamento dei canoni dovuto fino al termine del contratto, i quali anzi debbono essere pagati in unica soluzione titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli articoli del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

In caso di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Art.71

RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni s'intendono risolte di diritto:

- a. Nel caso di distruzione o di demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità da parte dell'autorità competente;
- b. Nel caso di cessazione di industria o di servizio derivante dal fallimento dell'utente.

Restano salvi i diritti del Comune in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

Allorquando, per la morosità dell'utente, il Comune abbia sospeso l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre il mese, la concessione s'intende revocata senza intervento con ulteriori atti almeno da parte del Comune, che oltre al credito maturato, ha diritto all'importo del canone a scadenza fino al termine della concessione.

CAPITOLO VI - PAGAMENTI ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCELENZE - MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 72 TARIFFE

La determinazione e la revisione delle tariffe dell'acqua potabile nonché dei vari diritti sono di competenza della Giunta Comunale.

Sarà, inoltre, compito della Giunta Comunale individuare tariffe agevolate per Enti, Associazioni culturali e assistenziali, e situazioni di particolare e documentato disagio.

La fatturazione avverrà alle tariffe, condizioni e con le decorrenze stabilite dalla Giunta Comunale e da altre eventuali normative in vigore.

Art. 73 VARIAZIONE DI TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

Art. 74 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione è semestrale; il Comune può variarne la periodicità. Per facilitare il pagamento, l'Ente potrà fissare una opzionale rateizzazione degli importi.

Il Comune può includere nella stessa bolletta il corrispettivo dovuto per canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata.

Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente.

Il pagamento non può essere unilateralmente differito o ridotto in caso di contestazione.

Art.75

SANZIONI PER ALTERAZIONE DEI SUGGELLI DEGLI APPARECCHI MISURATORI

L'effrazione o alterazione dei suggelli di cui sono dotati gli apparecchi misuratori e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio, dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Ogni manomissione di suggelli, per cui sarà accertata mancanza di dolo, sarà punita con un'ammenda di un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a giudizio dell'Amministrazione.

Art.76

VERBALE DI CONTESTAZIONI APPARECCHI MISURATORI

La contestazione dell'applicazione dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'utente, in cui sarà fatta menzione del tipo dell'apparecchio, del calibro, del numero di matricola e della posizione iniziale degli indici sul quadrante del contatore.

Art.77

RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE APPARECCHI MISURATORI

All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, è redatto apposito verbale, firmato dall'operatore Comunale preposto e dall'utente (o da un suo rappresentante). Tale verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il calibro e il numero, la lettura della posizione degli indici, il motivo della sostituzione o rimozione ed inoltre le eventuali altre indicazioni di irregolarità riscontrate. Una copia del verbale resta a disposizione dell'utente.

Art.78

MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELLE LETTURE E/O FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO MISURATORE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, o irregolare la lettura eseguita dagli operatori comunali, dietro richiesta scritta e previo versamento di € 30,00 da parte del medesimo, si procederà ai relativi accertamenti alla presenza dell'utente (o suo rappresentante).

Se confermato l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Amministrazione, che dispone anche le variazioni contabili ed il rimborso di eventuali errate esazioni, oltre a quelle del deposito di € 30,00 fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprovi la regolarità delle operazioni compiute dagli operatori comunali e la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, le spese suddette sono a carico dell'utente reclamante, che perde anche il deposito effettuato come sopra. Il limite di tolleranza per le lenti idrometriche è del 10%, restando inteso che la verifica debba compiersi nei periodi dei massimi carichi idrometrici.

Art.79

SPESE PER RIPARAZIONE APPARECCHI MISURATORI

Se le cause del cattivo funzionamento del contatore dipendono da difetto di costruzione, le spese per la riparazione e per sostituzione del contatore sono a carico del Comune e viceversa sono a carico dell'Utente.

Art.80

ECCEDENZIA CONSUMO

Le eccedenze di consumo di acqua determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due consecutive letture semestrale ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente sono liquidate semestralmente.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nella polizza di abbonamento in un periodo non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri periodi.

Art.81

VERIFICA FUNZIONALITA' APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura e di controllo sono normalmente verificati al termine di ogni semestre in occasione delle letture. Tale periodo non deve intendersi di rigore, potendo per ovvie ragioni, la lettura essere fatta pochi giorni prima e dopo la scadenza semestrale, senza che l'utente possa pertanto avanzare pretese o risarcimenti di sorta.

Per gli impianti per uso potabile, con impegnativo fisso semestrale, l'intervallo tra due letture, agli effetti dell'accertamento del consumo, può essere variabile, in più e in meno, di cinque giorni. Se tale periodo sarà superato, non per causa dell'utente, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero, ricavato in base alle quote giornaliere corrispondenti all'impegnativo semestrale fisso, di cui agli artt. 61, 62 e 63 per il numero totale dei giorni compresi fra le due letture dei contatori.

In quelli impianti dove siano in opera venturimetri e dove le erogazioni siano superiori ai 50 mc. giornalieri, le verifiche dei contatori possono essere fatte a periodi più brevi a giudizio del Comune.

Questi in ogni caso ed in ogni momento ha sempre il diritto di far procedere ad accertamenti straordinari ove lo stimi necessario.

La lettura del contatore viene effettuata da un incaricato del Comune in contraddittorio con l'utente o suo familiare.

Questi è tenuto a controfirmare l'apposito modulo di accertamento di cui gli verrà rilasciata copia.

Art.82

VERIFICA FUNZIONAMENTO LINEA DI ADDUZIONE

L'utente ha facoltà di richiedere, oltre alla verifica del contatore con le modalità di cui al precedente art. 80, la verifica di altre parti dell'impianto ogni qualvolta lo ritenga necessario, al fine di accertare il regolare funzionamento delle stesse. Per tali verifiche l'utente deve anticipatamente versare al Comune, a titolo di rimborso spese 30,00.

Tali verifiche possono anche essere richieste per le bocche da incendio. Tuttavia il Comune non assume alcuna responsabilità per l'efficacia del funzionamento delle bocche da incendio nel momento in cui dovessero essere adoperate.

Art.83

PROVVEDIMENTI SULLA MANCATA LETTURA CONTATORI

Qualora entro sei mesi dalla data dell'ultima lettura non sia possibile per causa dell'utente, leggere il contatore, viene senz'altro chiusa l'erogazione, che può essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, il risultato della quale sarà considerato come consumo del semestre alla fine del quale non è stata possibile effettuare la lettura.

Art.84

VALUTAZIONE DELLA LETTURA DEL CONSUMO IN CASO DI GUASTO O MANOMISSIONE DELL'IMPIANTO

Nei casi nei quali all'atto della lettura del contatore od anche in un periodo intermedio tra l'una e l'altra di esse, si riscontrano irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua a cominciare dalla precedente lettura fino alla sostituzione dell'apparecchio è valutato in ragione uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e per le concessioni più recenti in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato. La stessa norma si applica, nei casi di temporanea rimozione del contatore per guasti, fino alla sostituzione di esso. Nel caso di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed insindacabili dell'Amministrazione.

L'addebito risultante è ritenuto come contrattualmente riconosciuto ed accertato, quando non sia stato prodotto entro 15 giorni reclamo all'Ufficio Competente, accompagnato da un deposito di € 30,00 il quale è incamerato dall'Ente quando il reclamo, a seguito degli opportuni accertamenti, non risultasse fondato.

Art. 85

LISTE DI CARICO SEMESTRALI

Per la riscossione dei canoni di utenza e della quota fissa e manutenzione del contatore sono compilate liste di carico semestrali che comprendono l'importo del minimo impegno contrattuale nonché l'importo dell'eccedenza relativa al semestre precedente.

Nelle liste di carico possono essere anche inclusi eventuali addebiti per spese di riparazione, per risarcimento di danni, per penali e per qualunque altro titolo dovuto.

Art.86

RISCOSSIONE LISTE DI CARICO

Le liste di carico dei canoni di utenza sono rimosse dal tesoriere comunale in corrispondenza della seconda decade del mese di settembre e del successivo mese di marzo per ogni annualità.

L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza prevista nella relativa fattura di pagamento è considerato moroso.

Art.87

MODALITA' DI PAGAMENTO PER NUOVE CONCESSIONI

Per le nuove concessioni richieste ed ottenute il primo pagamento avverrà nel semestre successivo alla sottoscrizione della stessa concessione.

Art.88

MOROSITA'

Gli abbonati morosi, per canoni, eccedenze ed altre somme dovute a qualsiasi titolo al Comune che effettuano il pagamento dopo otto giorni consecutivi alla scadenza, sono tenuti, oltre al pagamento del debito, anche a quella di una penale pari al 6% sull'ammontare delle somme non pagate alla scadenza stessa. La morosità inoltre dà diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza che occorra l'intervento dell'autorità giudiziaria e senza che tale sospensione, possa in alcun modo esonerare l'abbonato dall'obbligo dei pagamenti, anche successivi alla sospensione, di cui all' art. 71, sono a carico dell'abbonato moroso le spese di sospensione della erogazione. In caso di ripristino delle concessioni, l'utente deve rimborsare le spese per la rimessa delle concessioni e anche le spese per la rimessa in servizio dell'impianto. Tali rimborsi sono determinati nella misura di € 100,00.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89

NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le lele variazioni degli indici e costi afferenti l'energia e la manutenzione, nonché per l'ampliamento dei centri luminoso rispetto alla consegna degli impianti stessi;

ggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 90

DIVIETI

È vietato agli addetti all'acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazione dagli utenti.

Art. 91

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente da violazione, applicazione ed interpretazione del presente regolamento, il Foro competente è quello di Avellino.

Art. 92

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e le norme contenute nello stesso sono vincolanti per tutti gli utenti e per il Comune.

Esse dovranno intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

L'utente ha diritto di avere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 93

OBBLIGO DELL' UTENTE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto al Comune.

Art. 94

TARIFFA VIGENTE

All'entrata in vigore del presente regolamento, sarà applicata la tariffa vigente.

I N D I C E

CAPITOLO I - GENERALITA'	pag. 2 - 3
Gestione dell'acquedotto	
Modalità di erogazione dell'acqua potabile	
Limite per la distribuzione	
Modalità di erogazione della fornitura	
CAPITOLO II - IMPIANTI	pag. 4 - 10
Modalità sull'immissione degli impianti per concessioni civiche	
Impianti di distribuzione	
Impianti di derivazione	
Apparecchi di misura	
Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura	
Manutenzione impianti	
Impianti interni	
Modalità di erogazione del servizio	
Requisiti dei componenti degli impianti	
Modalità costruttive	
Divieti	
Penali per inflazioni	
Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso	
Vigilanza sugli impianti idrici	
Penalità e sanzioni	
Infrazioni al Regolamento	
CAPITOLO III - ALLACCIAMENTI	pag. 11 - 14
Norme per le concessioni	
Richiesta di allacciamento	
Diritto di rifiuto o di revoca delle concessioni	
Preventivi e Pagamenti per rilascio concessioni	
Depositi cauzionali per concessioni per uso provvisorio (costruzioni)	
Modalità di versamento per l'allaccio utenza	
Data inizio concessione	
Tipologia concessioni idriche	
Rinuncia	
Servitù	
CAPITOLO IV - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	pag. 15 - 16
Bocche antincendio private	
Tariffe per bocche antincendio	
Cauzione per bocche antincendio	
Attivazione e consegna	
CAPITOLO V - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	pag. 17 - 28
Sistema di distribuzione dell'acqua	
Specie delle concessioni	
Scarico delle acque	
Strade condottate	
Concessioni sulle condotte di adozione ai serbatoi	
Impegno contrattuale circa la fornitura	
Destinatario ed uso della fornitura	
Cessione del contratto	
Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio	
Volture	
Diniego concessione	
Anticipo contrattuale	
Oneri fiscali e vari	
Responsabilità per le caratteristiche della fornitura	
Interruzione di servizio - effetti - rivalse	
Modalità di utilizzo dell'utenza privata per usi pubblici	
Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali	
Durata della concessione	
Modalità per la disdetta	
Addebito dei consumi	
Lettura degli strumenti di misura	
Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori	
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della diramazione	

Verifiche
Norme speciali - uso pubblico
Prelevo delle acque dalle pubbliche fontane
Minimi contrattuali per uso domestico
Minimi contrattuali per uso industriale
Concessioni ad uso provvisorio e diverso
Concessioni per industrie stagionali
Concessione provvisorie
Istanza per concessioni provvisorie
Regolamentazione concessione provvisorie
Costi della concessione provvisoria
Garanzia e convenzioni provvisorie
Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
Risoluzione delle concessioni

CAPITOLO VI - PAGAMENTI ACCERTAENTI DEI CONSUMI pag. 29 - 33
ECCEDEZZA - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tariffe
Variazione di tariffe e del Regolamento
Fatturazione e pagamenti
Apparecchi di misura
Tipi di apparecchi misuratori
Allocazione apparecchi misuratori
Verifica apparecchi misuratori
Rimozione e/o sostituzione apparecchi misuratori
Modalità di contestazione delle letture e/o funzionamento dell'apparecchio misuratore
Spese per la riparazione apparecchi misuratori
Acqua a deflusso libero
Eccezzenza consumo
Verifica funzionalità apparecchi di misura
Provvedimenti sulla mancata lettura contatori
Accertamento di non funzionamento dell'apparecchio misuratore
Liste di carico semestrali
Riscossione liste di carico
Modalità di pagamento per nuove concessioni
Morosità
Verifica funzionamento impianto

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 34

Normativa di rinvio
Diversi
Foro competente
Efficacia del Regolamento
Obbligo dell'utente
Tariffe vigente

